

§. 34.

Nel caso di ricupero di merci.

E se si ricuperassero mercanzie, gli uffiziali, e marinari ingaggiati a viaggio o mese, o naviganti a parte, percepiranno rispettivamente i salarj, o parte, a proporzione del nolo che riceverà il capitano sulle merci salvate o ricuperate, in aggiunta della giusta mercede, che gli competerà per l'opera data nel ricupero delle merci.

§. 35.

Nel caso d'illegittimo congedo, prima che sia incominciato il viaggio.

Un uffiziale o marinaio congedato dal capitano o padrone, senza legittima causa, avanti che il viaggio sia incominciato, potrà domandare o pretendere il terzo del suo salario, o della parte di quel viaggio, se è ingaggiato a viaggio, od a parte.

§. 36.

Nel corso della navigazione.

Che se fosse un uffiziale o marinaio congedato, come sopra, dal capitano senza legittima ragione nel corso della navigazione; dopo che il viaggio è incominciato, i naviganti a viaggio ed a parte percepiranno i salarj ed utili dell'intero viaggio, senza che il capitano possa, nè debba esserne rimborsato, nè in un caso, nè nell'altro, da' proprietarj del bastimento.